



LICEO SCIENTIFICO" LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA

Liceo Scientifico - Scienze Umane - Linguistico - Economico Sociale - Scienze Applicate - Sportivo

Potenziamento di Biologia con curvatura biomedica

Viale Vittorio Veneto Contrada Serrantone 96014 - FLORIDIA (SR) TEL.: sede centrale 0931/949768

Sezione Associata Liceo Scientifico di Canicattini via Umberto TEL.0931/947506

codice meccanografico SRPS150001- sito web: <http://www.liceofloridia.edu.it>

C. F.: 93079140898 - e-mail: srps150001@istruzione.it pec: srps150001@pec.istruzione.it

IN ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera nr. 73/2024 del 19/02/2024

Articolo 1 - Finalità

1. I Viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali costituiscono un arricchimento dell'offerta formativa e, dunque, sono attività complementari a quelle istituzionali di insegnamento. Dette attività, certamente diverse da quelle tradizionali, possono essere anche parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curriculum. Come tali, quindi, esse devono essere coerenti con gli obiettivi educativi, didattici e professionali della o delle discipline che ne richiedono la realizzazione. Non sono certamente attività esclusivamente ricreative. Esse devono servire a completare la preparazione degli allievi e i giorni ad esse dedicati assumono a pieno titolo il valore giorni scolastici.

2. La Scuola deve procedere all'inizio dell'anno scolastico ad una precisa programmazione di tali attività e, come per tutte le altre attività didattiche, è necessario programmarle seguendo l'iter decisione degli organi competenti stabilendo gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare, le verifiche da effettuare e la loro valutazione.

3. Lo scopo del Viaggio di istruzione o delle Visite guidate è quello di potenziare e integrare le conoscenze in modo diverso da come avviene all'interno dell'aula scolastica, mentre la scelta dei luoghi meta del Viaggio o delle Visite (*Città, Musei, Parchi, Aziende, ecc.*) deve essere fatta sulla base di diversi fattori, quali:

1. la finalità del Viaggio o della Visita;
2. la fascia di età degli alunni interessati;
3. le conoscenze e le competenze degli alunni interessati;
4. le motivazioni di cui sono portatori gli alunni interessati;
5. i temi che si pensa di integrare e approfondire con il Viaggio o la Visita

Di conseguenza, trattandosi di attività da realizzare fuori dell'aula scolastica, esse richiedono una particolare organizzazione e, quindi, il rispetto di regole precise, che coinvolgano l'intervento di tutti gli organi collegiali della Scuola (Collegio Docenti, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto).

Articolo 2 - Organi competenti a definire la programmazione dei viaggi

1. I Viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate con la programmazione educativa e didattica e con gli orientamenti del P.T.O.F. Pertanto gli organi collegiali interessati sono quelli specificati nei commi seguenti.

2. Il Collegio dei Docenti, con l'approvazione del PTOF, determina gli orientamenti di programmazione educativa e didattica a cui i Consigli di classe si atterranno nelle proposte di Viaggi e i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle mete.

3. I Consigli di classe, con apposita delibera, formulano le proposte di viaggi e visite guidate in relazione agli obiettivi pianificati nel piano dell'offerta formativa.

4. Il Consiglio di Istituto valuta le proposte in relazione all'organizzazione dei viaggi e alle disponibilità finanziarie di bilancio e ne delibera la realizzazione, dopo aver verificato la congruità delle proposte con il presente Regolamento.

5. Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli di Classe, di norma, entro il 15 Novembre. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, sull'apposito schema, con l'individuazione del Referente, seguendo:

- gli orientamenti di programmazione educativa e didattica e i criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti;
- le indicazioni formulate dai suoi componenti;
- l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento;

e individuando:

- gli itinerari e del programma di viaggio compatibili con il percorso formativo;
- i docenti accompagnatori disponibili, prevedendo eventuali docenti accompagnatori supplenti in caso di impedimento dei titolari;
- il periodo di effettuazione del viaggio di istruzione;
- le mete;
- i tempi;
- il numero delle varie tipologie di viaggi;
- il numero degli alunni partecipanti;
- il/i mezzo/i di trasporti da utilizzare.

Ogni Consiglio di classe può modificare le proposte successivamente.

6. Subito dopo la presentazione delle proposte, e comunque, di norma, entro il 30 Novembre, il Dirigente Scolastico verifica la loro fattibilità sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico e dà inizio all'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione, avvalendosi della collaborazione del Direttore SGA.

Articolo 3 - Aspetti organizzativi relativi agli alunni

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate saranno effettuati solo per quelle classi i cui alunni parteciperanno in numero di norma non inferiore alla metà più uno del totale degli alunni delle classi stesse, con una flessibilità della metà meno uno, ad eccezione delle classi quinte in cui si segue il criterio del congruo numero di studenti. Gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni. Gli alunni che non partecipano alla visita guidata o al viaggio di istruzione devono essere accolti in classi parallele o in altre classi, nelle ore in cui i Docenti che avrebbero dovuto tenere le lezioni sono i Docenti accompagnatori. Dalla percentuale devono essere sottratti gli alunni che il Consiglio di classe, per comprovati motivi, ritenga di non far partecipare. La percentuale sarà sempre calcolata per difetto.

2. È bene che ad ogni viaggio partecipino alunni compresi nella stessa fascia di età e che si eviti il più possibile l'insorgere di discriminazioni, soprattutto quando viene richiesto un intervento finanziario anche consistente da parte delle relative famiglie. Possono comunque effettuare visite guidate o viaggi di istruzione insieme anche classi diverse.

3. Tutti gli alunni partecipanti devono essere muniti di valido documento di riconoscimento, anche eventualmente gli alunni di età inferiore a 14 anni, ai quali la scuola stessa rilascerà apposito tesserino di riconoscimento. Per i viaggi all'estero necessita un documento valido per l'espatrio, che

può essere anche collettivo, purché ognuno sia munito di documento di riconoscimento e di valido documento sanitario.

4. Tutti gli alunni potranno partecipare ai Viaggi solo se è stata acquisita la relativa autorizzazione di uno dei genitori o di chi esercita la potestà familiare. I genitori devono essere messi al corrente del programma dettagliato del Viaggio, delle località da visitare, degli alberghi con relativi recapiti ed ogni altra notizia che permetta l'immediato contatto.

5. Nessun alunno può partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori, nell'autorizzazione e nella dichiarazione gli stessi devono dichiarare di manlevare la Scuola da ogni responsabilità connessa ad incidenti o infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni degli accompagnatori durante il viaggio d'istruzione, o comunque non dovuti a carenti misure di organizzazione della vigilanza adottate dalla scuola o non imputabili direttamente agli accompagnatori per omissioni o carenze nella sorveglianza degli alunni accompagnati; essa deve essere consegnata ai Docenti all'uopo delegati, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'effettuazione della visita o del viaggio.

La dichiarazione di cui trattasi può anche essere richiesta all'inizio dell'anno scolastico, una tantum, per tutti i viaggi di istruzione o visite guidate che la scuola realizzerà e in tal caso i genitori dovranno essere messi al corrente, di volta in volta, circa la data e la destinazione della visita o del viaggio.

6. Nessun alunno può partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione se non è assicurato.

7. Per i viaggi in cui sia presente un allievo con diversabilità è opportuna la presenza di un docente di sostegno. Nel caso questo non sia possibile, l'accompagnatore può essere, tenuto conto della gravità della disabilità, un altro docente, un collaboratore scolastico, un familiare dell'allievo. Il costo della partecipazione all'uscita didattica o al viaggio d'istruzione è a carico della famiglia; lo studente con diversabilità, come previsto dalla normativa, sarà però esente dal pagamento dei biglietti d'ingresso a musei e monumenti.

8. Gli alunni sono tenuti a presentare la propria adesione all'iniziativa entro la data che sarà all'uopo definita dal Dirigente scolastico, con il relativo versamento della quota.

Articolo 4 - Nomina della commissione cui affidare l'organizzazione dei viaggi di istruzione

1. Il Dirigente scolastico potrà costituire apposita commissione cui affidare l'organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate.

2. La commissione avrà il compito di:

- raccogliere le adesioni degli alunni;
- raccogliere le disponibilità degli accompagnatori;
- raccogliere le diverse programmazioni dei viaggi;
- raccogliere le autorizzazioni dei genitori;
- coordinare il versamento delle quote e degli eventuali acconti;
- raccogliere le relazioni consuntive sui viaggi dei docenti accompagnatori;
- elaborare e raccogliere le apposite cartelline di viaggio per ciascuna classe;
- coordinare qualsiasi altro adempimento il Dirigente scolastico ritenga necessario e opportuno per l'organizzazione dei viaggi.

Articolo 5 - Aspetti organizzativi relativi agli accompagnatori

1. Gli accompagnatori devono essere scelti prioritariamente tra i Docenti delle classi interessate al Viaggio da effettuare, nonché delle discipline più vicine alle finalità del Viaggio.

2. Per i viaggi all'estero è auspicabile la presenza di almeno un accompagnatore che abbia una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare.

3. Per i viaggi connessi alle attività sportive dovranno essere scelti in via prioritaria come accompagnatori i docenti di Educazione fisica, eventualmente integrati da Docenti di altre discipline.

4. Il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto di 1 ogni 8 alunni, minimo, e di 1 ogni 15 alunni, massimo. Questo rapporto può essere elevato fino ad un massimo di tre accompagnatori

per classe, se ricorrono effettive esigenze connesse con il numero degli alunni, previa motivata delibera del Consiglio di Istituto e purché ci sia la relativa disponibilità finanziaria.

5. Se al Viaggio partecipano alunni con disabilità i Docenti accompagnatori devono essere integrati da un Docente di sostegno per massimo due alunni ovvero, se non è in servizio il docente di sostegno, un docente qualificato per massimo due alunni

6. Il Dirigente scolastico affiderà l'incarico di accompagnatore ai docenti resisi disponibili, utilizzando lo stesso criterio anche per le eventuali integrazioni o surroghe.

7. Al rientro in sede gli accompagnatori presenteranno al Dirigente scolastico e al relativo Consiglio di classe una relazione sullo svolgimento del viaggio, annotando in particolare gli inconvenienti verificatisi, gli eventuali responsabili, nonché gli obblighi contrattuali ai quali l'Agenzia interessata è venuta eventualmente meno.

8. Di norma i genitori non possono partecipare ai Viaggi. In casi eccezionali, se ciò sarà richiesto dal Consiglio di classe dell'alunno interessato, i genitori potranno partecipare senza oneri a carico della Scuola

9. È consentita la partecipazione dei Collaboratori scolastici per la vigilanza degli alunni, se il Capo di istituto lo riterrà opportuno

10. Il dirigente dovrà acquisire la disponibilità dei docenti accompagnatori e assegnerà agli stessi gli alunni che saranno affidati alla sua vigilanza.

11. Gli accompagnatori, in relazione alle disponibilità dichiarate, saranno scelti, in via prioritaria tra i docenti appartenenti alle classi interessate e solo in via secondaria i docenti di classi diverse.

12. Gli accompagnatori sono tenuti alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile.

Articolo 6 - Durata dei viaggi, destinazione e date

1. I viaggi di istruzione avranno una durata massima di 6 giorni per tutte le classi; nei giorni di viaggio sono compresi anche le domeniche e i giorni festivi eventualmente utilizzati.

2. Può essere effettuato un solo viaggio di istruzione nel corso dell'anno scolastico.

3. Non è consentito effettuare viaggi di istruzione e visite guidate nei trenta giorni antecedenti il termine delle lezioni e in periodi in cui sono previsti o attività istituzionali, quali scrutini, elezioni scolastiche, ecc., o altre attività di carattere didattico, rientranti nel P.T.O.F.

4. Gli scambi culturali all'estero e gli stages linguistici, vista la loro specifica finalità, possono avere una durata massima di giorni 15.

5. Particolari deroghe alle disposizioni del presente articolo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

6. Il Dirigente scolastico è autorizzato a decidere sulle date di effettuazione delle visite e dei viaggi di istruzione e sugli accorpamenti delle classi, dopo aver sentito le proposte non vincolanti dei Consigli di classe e dei singoli docenti, nonché gli impegni delle ditte contattate, anche se non coincidenti con le date proposte dai consigli stessi.

7. Le classi Prime, Seconde e Terze potranno recarsi solo in località italiane; le classi Quarte e Quinte potranno recarsi anche in località straniera.

8. Le classi Quarte e le classi Quinte potranno effettuare i viaggi di istruzione anche insieme.

Articolo 7 - Assicurazione dei partecipanti

1. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite d'istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

2. Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.

3. La partecipazione ai viaggi degli accompagnatori deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti.

Articolo 8 - Scelta dell'Agenzia cui affidare il servizio

1. L'acquisizione dei servizi per la realizzazione dei viaggi di istruzione dovrà avvenire secondo le procedure stabilite dal codice dei Contratti pubblici di cui al D.L.vo n.36/2023 e comunque nell'ambito dei criteri definiti dal regolamento di contabilità scolastica di cui al D.I. n.129/2018.

2. Gli elementi di qualità da indicare per la selezione dell'Agenzia cui affidare il servizio devono specificare, in particolare:

- a) il tipo di mezzo di trasporto;
- b) il tipo di albergo;
- c) il trattamento nella ristorazione;
- d) i servizi offerti;
- e) i servizi opzionali;
- f) le gratuità;
- g) le condizioni di copertura della polizza assicurativa;
- h) le garanzie e il tipo di assistenza;
- i) le garanzie di sicurezza per la guida;
- j) la completezza e regolarità dei documenti allegati.

3. La valutazione delle offerte pervenute sarà affidata al DS coadiuvato da un'apposita commissione

4. All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto con la quale l'agenzia stessa garantisce:

- a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro - elenco, del titolare e del direttore tecnico;
- b) di rendersi responsabile dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
- c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

5. Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto i seguenti documenti:

- a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
- b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
- c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;
- d) fotocopia della patente «D» e del certificato di abilitazione professionale «KD» del o dei conducenti;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
- f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno cinque miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
- g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;

- h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;
- i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);
- j) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C..

6. Per tutti i viaggi organizzati l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:

- a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, siano presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;
- b) che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
- c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo è, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.

Articolo 9 - Determinazione dei costi di partecipazione

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono realizzati con i contributi delle famiglie, degli Enti locali e del bilancio dell'istituzione, nei limiti delle disponibilità di detto bilancio.

2. Gli alunni sono autorizzati a partecipare ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, prevedendo a carico di essi l'intera quota di partecipazione, laddove richiesta, da versare sul bilancio della scuola.

3. Poiché i viaggi di istruzione e le visite guidate sono attività rientranti nella Programmazione educativa e didattica si dovranno proporre iniziative che, economicamente, mettano in grado tutti gli alunni di parteciparvi. Nessun alunno può essere escluso da una visita guidata o viaggio di istruzione per motivi economici.

4. La scuola deve informare le famiglie del costo dei viaggi prima che le stesse diano adesione.

5. Gli eventuali contributi dei Comuni per la realizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate saranno ripartiti tra gli alunni partecipanti, appartenenti a ciascun Comune erogante, mentre quelli eventualmente erogati dalla Comunità Montane saranno ripartiti tra gli alunni partecipanti, appartenenti ai Comuni membri di tali comunità Montane; detta ripartizione potrà avvenire erogando i contributi, non appena introitati sul bilancio della Scuola, agli alunni partecipanti mediante mandato emesso presso l'Istituto Cassiere ovvero facendo versare agli alunni partecipanti una quota ridotta di partecipazione;

6. È opportuno organizzare lo stesso viaggio per più classi al fine di abbassare i relativi costi per ciascun alunno. Le spese per ciascun alunno saranno sostenute dalle famiglie, detratti i contributi a carico del bilancio della Scuola o eventualmente degli Enti locali.

7. Le spese complete per i Docenti accompagnatori sono a totale carico della scuola, comprese le missioni, eventualmente utilizzando le eventuali gratuità messe a disposizione della Ditta di trasporto.

8. All'atto dell'adesione l'alunno è tenuto a versare la quota stabilita dalla scuola e, in caso di rinuncia per motivi legittimi documentati, la scuola rimborserà la quota versata, fatta eccezione per i costi già sostenuti e per le eventuali penalità dell'Agenzia.